

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'Esame Professionale Superiore per Terapiste / Terapisti complementari

del 9.9.2015

Stato al 4.5.2017

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'Esame Professionale Superiore EPS Terapia Complementare è stabilire in via definitiva se i candidati hanno le competenze operative richieste nel profilo professionale, necessarie per l'esercizio di un'attività professionale di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Ambito di lavoro

1.211 Campi d'attività

Il Terapista complementare lavora per lo più in modo autonomo come unico responsabile, ma può essere anche impiegato e trovarsi all'interno di un gruppo interdisciplinare

- nel proprio ambulatorio o in un poliambulatorio
- in centri medici
- in centri di riabilitazione, ospedali, cliniche
- in istituzioni della pubblica istruzione e dei servizi sociali
- in imprese nell'ambito della promozione della salute in azienda.

1.212 Clientela

Tutte le fasce della popolazione ricorrono ai servizi della terapia complementare. Nell'ambito del proprio sviluppo professionale i terapisti complementari possono anche specializzarsi sia su target della popolazione specifici (ad es. neonati, bambini e adolescenti, gestanti, gruppi di lavoro a rischio, anziani) sia su sintomatologie specifiche (ad es. effetti dello stress, postumi traumatici ecc.).

Fanno parte della clientela le persone che scelgono la terapia complementare come unica forma di trattamento. Altre persone si servono del lavoro di terapia complementare prima o contemporaneamente al trattamento in corso oppure una volta concluso il trattamento medico convenzionale o traumatologico.

Il terapeuta complementare cura e aiuta le persone

- affette da sintomi somatici e psicosomatici
- affette da disturbi dello stato d'animo e malattie psichiche
- affette da disturbi funzionali clinicamente accertati o disturbi diffusi ai quali non è stata attribuita finora alcuna diagnosi clinica
- affette da malattie e invalidità clinicamente accertate
- a seguito di infortuni e interventi medici per la riabilitazione.

Gli obiettivi terapeutici sono sostanzialmente:

- comprendere e trattare i disturbi in modo olistico
- rafforzare in modo olistico le forze di autoregolazione dell'organismo
- avviare e rinforzare i processi di guarigione

- evitare l'aggravamento dei sintomi
- evitare o attenuare i problemi secondari di determinati quadri clinici
- acquisire nuove prospettive e modalità di intervento per il rafforzamento della competenza di guarigione
- imparare a gestire meglio stress e dolori
- recuperare forza fisica e psichica, stabilità e flessibilità.

1.22 Metodi della terapia complementare

L'Oml TC riconosce i metodi in base al *Regolamento per il riconoscimento dei metodi della terapia complementare Oml TC*. Nell'ambito di questa procedura di riconoscimento l'organo responsabile di un metodo spiega che il proprio metodo corrisponde al «Profilo professionale Terapista complementare», ai «Fondamenti della terapia complementare» e ai «Criteri per il riconoscimento di un'identificazione dei metodi».

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento d'esame non esiste ancora nessun riconoscimento dei metodi definitivo. Sono riconosciuti dall'Oml TC come metodi della terapia complementare i seguenti:

- | | |
|---|---|
| 1. Shiatsu | 9. Terapia del respiro |
| 2. Terapia craniosacrale | 10. Euritmia Terapeutica |
| 3. Ayurveda terapia | 11. Polarity |
| 4. Eutonia | 12. Rebalancing |
| 5. Yoga terapia | 13. Integrazione strutturale |
| 6. Acupressione terapia | 14. Riflessoterapia |
| 7. Tecnica Alexander | 15. Terapia Feldenkrais |
| 8. Terapia per il massaggio su meridiani d'agopuntura (APM terapia) | 17. Terapia per il corpo e del movimento ¹ |

¹ Modifica del 14.1.2016 spuntati 6-13, e del 3.10.2016: spuntati 14-15, e del 4.5.2017 : spuntato 17.

1.23 Aree di lavoro

I settori di attività, i compiti e le relative competenze professionali del terapeuta complementare possono essere associati alle seguenti aree di lavoro:

- A. Lavorare con le terapie complementari
- B. Collaborare in modo orientato al cliente
- C. Sviluppare la personalità
- D. Lavorare in modo professionale
- E. Lavorare in pubblico e in rete
- F. Guidare e gestire un'attività imprenditoriale

Le aree di lavoro A e B comprendono le *competenze fondamentali* del terapeuta complementare. Esse rispecchiano la sua attività principale e lo abilitano al lavoro di terapeuta complementare con i clienti nonché alla collaborazione con persone di riferimento e specialisti.

Le aree di lavoro da C a F comprendono le *competenze operative di sostegno* del terapeuta complementare e lo abilitano a dirigere l'ambulatorio sotto la sua responsabilità e in modo per lo più indipendente e a soddisfare gli standard di qualità richiesti.

Le competenze di tutte le aree di lavoro forniscono al terapeuta complementare la capacità di lavorare nel proprio campo in modo professionale.

1.25 Competenze fondamentali

A. Lavorare con le terapie complementari

Il terapeuta complementare sostiene, secondo il metodo specifico, le forze di autoregolazione della persona attraverso il lavoro interattivo, orientato al corpo e ai processi, favorisce in modo mirato la percezione che la persona ha di sé e la aiuta a sviluppare processi di guarigione durevolmente efficaci, orientati alle risorse e alle competenze.

In alcuni metodi il lavoro di terapia complementare si svolge anche in piccoli gruppi, cosa che richiede competenze operative integrative.

| | |
|---|--|
| <p>A 1</p> <p>Incontro – introduce il processo terapeutico</p> | <p>I terapisti complementari incontrano i clienti con un atteggiamento empatico ed esplorativo. Creano con essi un rapporto basato sulla fiducia e rispettano i loro interessi, valori e diritti. Costruiscono un'anamnesi basata sul metodo. Sviluppano insieme ai loro clienti gli obiettivi terapeutici e il piano terapeutico centrato sul corpo e sui processi. Considerano i loro clienti fin dall'inizio come co-creatori dello svolgimento dei processi. Riconoscono la propria competenza e i limiti specialistici ad essa associati.</p> |
| <p>A 2</p> <p>Elaborazione – lavora in modo centrato sul corpo e sui processi</p> | <p>I terapisti complementari costruiscono il processo terapeutico, secondo il metodo specifico, con un lavoro di contatto, movimento, respirazione ed energia orientato all'interattività. Favoriscono in modo mirato le forze di autoregolazione dei loro clienti. Comunicano nuove esperienze corporee e mettono in moto processi di autopercezione e guarigione. Fanno in modo che i clienti percepiscano i propri disturbi e limitazioni come qualcosa di comprensibile e influenzabile.</p> |
| <p>A 3</p> <p>Integrazione - approfondisce lo svolgimento dei processi</p> | <p>I terapisti complementari valutano periodicamente insieme ai clienti il decorso terapeutico. Aiutano i clienti a percepire i cambiamenti e a osservare e interpretare la propria influenza personale. Comunicano rimedi e percorsi per l'assistenza alla guarigione. Verificano insieme la pianificazione terapeutica e la modificano in modo che il processo di guarigione possa ulteriormente progredire e i clienti acquisiscano competenza nella guarigione.</p> |
| <p>A 4</p> <p>Trasferimento - assicura la durevolezza nella quotidianità</p> | <p>I terapisti complementari pianificano e garantiscono la durevolezza del processo terapeutico e conducono alla conclusione positiva della terapia. Offrono assistenza mirata affinché i loro clienti possano sviluppare e applicare nella vita privata e professionale di tutti i giorni, in maniera autocompetente, i cambiamenti e i comportamenti positivi che hanno sperimentato.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>A 5</p> <p>Costruisce processi di gruppo centrati sul corpo</p> <p>Riguarda alcuni metodi delle TC, che <i>in aggiunta</i> lavorano anche con piccoli gruppi.</p> | <p>I terapisti complementari favoriscono i processi olistici di guarigione in aggiunta con il lavoro nel gruppo. Forniscono ai partecipanti, secondo il metodo specifico, istruzioni verbali e fisiche relative al movimento, al comportamento, alla voce e al respiro. Permettono loro di percepire e ordinare le proprie esperienze. Offrono un quadro terapeutico per esplorare e sperimentare nel gruppo nuovi approcci nel rapporto con se stessi. Aiutano i partecipanti a trasferire nella vita di tutti i giorni i nuovi orientamenti trovati. Utilizzano il potenziale del gruppo per il reciproco aiuto, incoraggiamento e apprezzamento.</p> |
|--|---|

B. Collaborare in modo orientato al cliente

Il terapeuta complementare collabora a seconda dei casi con persone di riferimento e altri specialisti.

| | |
|--|--|
| <p>B 1</p> <p>Collabora ad hoc con persone di riferimento</p> | <p>I terapisti complementari coinvolgono all'occorrenza nel processo terapeutico persone di riferimento del cliente come genitori, partner ecc. Forniscono loro l'aiuto emotivo e specialistico necessario affinché essi possano aiutare in modo significativo il cliente nel processo di guarigione. Ottengono così una maggiore efficacia del trattamento e ne assicurano la durevolezza nella quotidianità.</p> |
| <p>B 2</p> <p>Collabora ad hoc con specialisti di altre discipline</p> | <p>I terapisti complementari collaborano con altri professionisti e uffici della sanità, della pubblica istruzione, dei servizi sociali e delle assicurazioni. Fanno questo sempre d'intesa con il cliente o le persone di riferimento.</p> |

1.26 Competenze di sostegno

C. Sviluppare la personalità

Il terapeuta complementare si perfeziona continuamente sia professionalmente sia personalmente e cura il proprio equilibrio.

| | |
|---|--|
| <p>C 1</p> <p>Si perfeziona sul piano professionale</p> | <p>I terapisti complementari lavorano 'secondo lo stato attuale dell'arte. Valutano la propria attività professionale e ampliano e perfezionano continuamente le loro conoscenze, capacità e atteggiamenti.</p> |
| <p>C 2</p> <p>Si perfeziona sul piano personale</p> | <p>I terapisti complementari valutano la propria fase di sviluppo personale. Modellano il loro continuo sviluppo personale in sintonia con la propria attività professionale.</p> |
| <p>C 3</p> <p>Cura il proprio equilibrio</p> | <p>I terapisti complementari sono consapevoli delle sfide particolari della loro professione e riescono a gestire lo stress. Riconoscono i segni del sovraccarico fisico-psichico e agiscono di conseguenza.</p> |

D. Lavorare in modo professionale

| | |
|--|--|
| <p>D 1</p> <p>Agisce secondo i principi etici professionali</p> | <p>I terapisti complementari sono tenuti a rispettare i principi della deontologia professionale. Si attengono al quadro normativo della loro attività professionale. Lavorano con competenza specialistica e rispettano i limiti professionali e personali.</p> |
| <p>D 2</p> <p>Si impegna per la professione e la rappresenta</p> | <p>I terapisti complementari sostengono lo sviluppo della professione e contribuiscono a una percezione positiva della professione a livello pubblico.</p> |

E. Lavorare in pubblico e in rete

| | |
|---|---|
| <p>E 1</p> <p>Si impegna per la promozione della salute</p> | <p>I terapisti complementari si impegnano per la salvaguardia della salute generale. Creano attività proprie o sostengono quelle esistenti per contribuire, con il loro parere professionale, alla promozione della salute.</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| E 2 Costituisce una rete specializzata | I terapisti complementari si organizzano all'interno di una rete di lavoro interdisciplinare. Collaborano con specialisti e organizzazioni del proprio e di altri gruppi professionali e curano lo scambio a livello specialistico. |
| E 3 Lavora in un gruppo come specialista | I terapisti complementari possono lavorare in poliambulatori, in gruppi interdisciplinari, in progetti e reti di lavoro del settore sanitario, sociale ed educativo. |

F. Guidare e gestire un'attività imprenditoriale

| | |
|---------------------------------------|--|
| F 1 Dirige l'ambulatorio | I terapisti complementari dirigono l'ambulatorio con metodi imprenditoriali secondo principi economici ed ecologici sostenibili. Garantiscono il proficuo andamento dell'attività e la corretta gestione degli aspetti amministrativi. Documentano la propria attività terapeutica. Allestiscono l'ambulatorio e provvedono alla manutenzione dell'infrastruttura. |
| F 2 Assicura e sviluppa la qualità | I terapisti complementari verificano regolarmente la qualità del proprio lavoro professionale e adottano provvedimenti per la garanzia e lo sviluppo mirato della qualità. |

1.27 Posizionamento nel sistema sanitario

La professione *Terapista complementare* è una professione riconosciuta a livello federale che assume nel sistema sanitario un ruolo integrativo nell'offerta di servizi esistente. Le seguenti caratteristiche contraddistinguono la professione.

- Orientata alle relazioni – la terapia complementare è incentrata 'sul rapporto terapeutico, basato sulla stima e la fiducia, il quale crea uno spazio che schiude i processi di autoguarigione e li rafforza.
- Approccio olistico – la terapia complementare si rivolge alle persone considerate nella loro interezza, ossia nelle loro dimensioni fisica, mentale, psichica e sociale e rispettive interazioni.
- Processo terapeutico individuale – la terapia complementare parte dal benessere, dalle condizioni e dal potenziale dell'individuo. È caratterizzata da un approccio personalizzato, riferito alla situazione particolare e da sviluppare insieme.
- Rafforzamento dell'autoregolazione – la terapia complementare favorisce le forze e le competenze di autoregolazione. Questa influenza positiva mirata causa la riduzione o la remissione di quei sintomi che sono espressione di un'autoregolazione compromessa.
- Centrata sul corpo e sui processi – la terapia complementare inizia dal corpo: con il lavoro di contatto, movimento, respirazione ed energia la persona diventa consapevole del suo stato fisico e riesce a gestirlo. Il lavoro incentrato sul corpo viene completato dalle istruzioni e dal dialogo. Ciò permette di valutare e integrare i processi messi in moto dal corpo.

- Orientata alle risorse – la terapia complementare inizia da quelle che i clienti riconoscono come capacità di superamento e azione di rinforzo alla guarigione; la terapia complementare favorisce e amplia in maniera sistematica queste risorse.

1.271 Rapporto con la medicina convenzionale

Completano la descrizione appena fatta le seguenti altre caratteristiche:

- Complementarità – la terapia complementare non sostituisce la medicina convenzionale, ma agisce completandola. La terapia complementare può essere usata indipendentemente dai trattamenti della medicina convenzionale, ma anche prima, durante o dopo.
- Anamnesi – a seconda del metodo, la terapia complementare registra il quadro dei sintomi, le terapie seguite in precedenza e le risorse presenti; nel suo modo di lavorare centrato sul corpo e sui processi tiene conto dei referti di medicina convenzionale eventualmente presenti. I terapeuti complementari non pongono alcuna diagnosi secondo la medicina convenzionale e non sono il primo riferimento in caso di malattie acute.
- Limiti – i terapeuti complementari si impegnano
 - a rispettare gli altri trattamenti in corso durante la terapia complementare
 - a consigliare, in caso di quadri sintomatici che rendano necessario un particolare accertamento e trattamento, i relativi specialisti o a richiederne la consulenza
 - a concludere la terapia qualora non sia rilevabile alcun miglioramento della capacità di regolazione e del benessere.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Organizzazione del mondo del lavoro Terapia Complementare

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame. La commissione è composta da almeno 4 membri più il presidente. Membri e presidente sono eletti dal comitato per una durata del mandato di 2 anni. È possibile la rielezione.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 **Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana dopo approvazione da parte dell'organo responsabile la guida al presente regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente previa approvazione da parte dell'organo responsabile;
- b) stabilisce le tasse d'esame previa approvazione da parte del comitato dell'organo responsabile;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina previa approvazione da parte del comitato dell'organo responsabile i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento o computo di altri diplomi e prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro previa approvazione da parte dell'organo responsabile.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e la direzione alla segreteria dell'organo responsabile.

2.3 **Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 **PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

3.1 **Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5² mesi prima dell'inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

² Modifica del 14.1.2016

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) un estratto aggiornato dal casellario giudiziale centrale;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)³.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un diploma almeno di livello secondario II o equivalente;
- b) è in possesso di un certificato settoriale dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia Complementare;
- c) ha almeno 2 anni di pratica professionale in terapia complementare con un grado di occupazione minimo del 50% negli ultimi 2 anni prima dell'iscrizione all'EPS oppure almeno 3 anni con un grado di occupazione minimo del 30% negli ultimi 3 anni prima dell'iscrizione all'EPS;
- d) ha 36 ore di supervisione (individuale e di gruppo) di pratica professionale di terapia complementare negli ultimi 2, rispettivamente 3 anni prima dell'iscrizione all'esame con supervisori abilitati dall'Oml TC.

La commissione d'esame decide in merito all'ammissione in caso di iscrizioni nel casellario giudiziale centrale. È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale dello studio del caso.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno tre⁴ mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o che devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale o non si ritira entro i termini prescritti, non ha diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

³ La base legale è contenuta nell'Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (SR 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

⁴ Modifica del 14.1.2016

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni di ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali: italiano, tedesco o francese.

4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 4 settimane prima dell'esame. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due periti valutano i lavori scritti e pratici e determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione e formazione in terapia complementare.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione e formazione in terapia complementare da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

| Prova | Tipo d'esame | Durata / lunghezza |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 Studio di un caso | scritto | precedentemente elaborato 15-20 p. |
| 2 Colloquio specialistico sullo studio del caso | orale | 45 min. |
| 3 Analisi e riflessione su situazioni di lavoro complesse | orale e scritto | 30 min. 105 min. |
| 4 Elaborazione di temi specialistici particolari | scritto | 105 min. |
| Totale | | 285 min. |

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nella guida al regolamento d'esame.

5.2 Punti chiave dell'esame

5.21 Sono oggetto dell'esame professionale superiore terapia complementare tutte le aree di lavoro A-F definite nel profilo professionale TC con le relative competenze. I principali punti chiave di tutte le parti d'esame sono:

- interconnessione delle competenze del profilo professionale TC
- comprensione approfondita del lavoro di terapia complementare
- costruzione di un rapporto terapeutico e interazione
- elaborazione dei problemi aperti in base all'esperienza attraverso la comprensione e il riconoscimento olistici
- valutazione del lavoro terapeutico
- consapevolezza della propria responsabilità per il lavoro di TC

5.22 Punti chiave delle singole parti d'esame

Parte d'esame 1: Studio di un caso

- Integrazione e interconnessione delle competenze in base al profilo professionale Terapista complementare diplomato nel lavoro concreto con il cliente
- Valutazione dei passi importanti e delle sfide nel processo del cliente
- Valutazione del proprio operato, del ruolo terapeutico e dei propri limiti

Parte d'esame 2: Colloquio specialistico sullo studio del caso

- Interiorizzazione della centratura del processo e obiettivi della terapia complementare
- Capacità di valutazione del proprio operato, dei processi messi in moto e degli effetti ottenuti così come sviluppo e valutazione delle alternative operative
- Capacità di contatto e comunicazione
- Trasparenza nel ruolo professionale / comprensione professionale / atteggiamento professionale

Parte d'esame 3: Analisi e valutazione di situazioni di lavoro complesse

- Lavoro adeguato in situazioni stressanti durante il trattamento o nel decorso terapeutico
- Comprensione olistica e basata sull'esperienza dei clienti e delle loro situazioni
- Sviluppo e valutazione delle alternative operative

Parte d'esame 4: Temi specialistici richiedenti un'elaborazione specifica

- Elaborazione basata sull'esperienza di temi relativi alle aree di lavoro della terapia complementare tenuto conto delle conoscenze pratiche e applicative del «tronc commun» TC
- Comprensione approfondita del profilo professionale e dei fondamenti della TC

5.3 Requisiti d'esame

5.31 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nella Guida al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.32 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Qualificazione

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame finale è superato se ogni parte d'esame è stata valutata con una nota minima di 4.0.

6.42 L'esame non è superato se la candidata o il candidato:

- a) si ritira dall'esame o da una parte d'esame senza motivi validi;
- b) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
- c) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame basandosi esclusivamente sulle prestazioni fornite. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:

- a) il metodo/i metodi della terapia complementare conformemente al certificato settoriale;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **KomplementärTherapeut/in mit eidgenössischem Diplom**
- **Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral**
- **Terapista Complementare con diploma federale**

Per la versione inglese si consiglia la formula: **Complementary Therapist, Advanced Federal Diploma of Higher Education**⁵.

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente e si riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato dell'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

⁵ Modifica del xxxxx.2017

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 Per il primo svolgimento dell'esame finale possono iscriversi i candidati non ancora in possesso di un certificato settoriale in un metodo riconosciuto dall'Oml TC, purché possano dimostrare che è stata avviata la procedura per l'accertamento dell'equivalenza al certificato settoriale Oml TC. Questi candidati sono ammessi definitivamente all'esame finale se il certificato settoriale ottenuto in base all'equivalenza viene presentato al massimo 8 settimane prima dell'esame e sono rispettate le disposizioni di cui al punto 9.13.
- 9.12 Chi è in possesso del diploma settoriale dell'Oml TC in un metodo riconosciuto dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia Complementare può chiedere a quest'ultima, entro 7 anni dal riconoscimento del relativo metodo da parte dell'Oml TC, il rilascio del diploma federale.
- 9.13 Chi
- a) al momento del riconoscimento di un metodo della TC da parte dell'Oml TC applica professionalmente il metodo da almeno 5 anni con un grado di occupazione minimo del 30%,
o applica professionalmente il metodo da almeno 4 anni con un grado di occupazione minimo del 50%
 - e
 - b) ha ottenuto il certificato settoriale mediante procedura di equivalenza,
può essere ammesso direttamente all'esame professionale superiore con attestazione della formazione e/o supervisione finora assolte senza attestazione della pratica professionale conformemente al punto 3.31c e senza attestazione della supervisione conformemente al punto 3.31d. Questa norma è valida per 7 anni a partire dal riconoscimento definitivo del relativo metodo da parte dell'Oml TC.

Questa norma è valida per 7 anni a partire dal riconoscimento del relativo metodo da parte dell'Oml TC.
- 9.14 Chi desidera ottenere il diploma conformemente al punto 9.12 dovrà presentare alla commissione d'esame relativa domanda soggetta a tassa. Il titolo potrà essere rilasciato non prima del primo svolgimento dell'esame professionale superiore ai sensi del presente regolamento d'esame.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della SEFRI.



Organizzazione del mondo del Lavoro
Terapia Complementare

10 EMANAZIONE DELLA MODIFICA

Neerach, 12.07.2016

Organizzazione del mondo del Lavoro Terapie Complementare

Andrea Bürki, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 03.10.2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore